



SPID – SISTEMA PUBBLICO PER L'IDENTITA' DIGITALE
Avviso nr. 7 v. 3.0

RILASCIO IDENTITA' DIGITALE AGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

Considerato che il regolamento recante le modalità attuative per la realizzazione dello SPID prevede l'uso della Tessera Sanitaria per la verifica del codice fiscale e della medesima tessera sanitaria, appurato che gli italiani residenti all'estero potrebbero non esserne dotati, si stabilisce quanto segue al fine di rilasciare l'identità digitale SPID agli italiani residenti all'estero.

I gestori di identità SPID possono fornire l'identità digitale anche ai cittadini italiani residenti all'estero purché gli stessi abbiano a disposizione i documenti necessari per la registrazione: tessera sanitaria con codice fiscale e un documento d'identità valido (uno tra carta d'identità, passaporto o altro documento).

In assenza della tessera sanitaria, il cittadino potrà esibire il tesserino del codice fiscale che nel retro riporta il "Numero di identificazione della tessera" (fig. 1).

Il gestore dell'identità digitale verifica la corrispondenza del "Numero di identificazione della tessera" ai dati anagrafici utilizzando i sistemi oggetto delle convenzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) del DPCM 24 ottobre 2014.

Se sprovvisto del tesserino del codice fiscale, il cittadino ne potrà fare richiesta all'Agenzia delle Entrate per il tramite dell'Ufficio consolare di riferimento (per maggiori informazioni: https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/codice_fiscale).

In tal caso, è possibile rilasciare l'identità digitale SPID ai cittadini all'estero sulla base:

- del Certificato prodotto dall'Agenzia delle Entrate contenente il codice fiscale, vidimato dall'Ufficio consolare (fig. 2),
- o dell'Attestazione consolare scaricabile dal portale dei servizi consolari - Fast-It (fig. 3)
(per maggiori informazioni: <https://serviziconsolari.esteri.it/ScoFE/services/service-info.sco?serviceId=95&sCode=GCF>).

Se il Gestore dell'identità digitale non può verificare la corrispondenza del certificato prodotto dall'Agenzia delle Entrate o dell'Attestazione consolare ai dati anagrafici dell'utente, utilizzando i sistemi oggetto delle convenzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) del DPCM 24 ottobre 2014, propone nell'ambito dell'aggiornamento dei manuali, ad AGID una verifica alternativa del codice fiscale, che consenta il "rafforzamento del livello di attendibilità" del detto attributo, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento recante le modalità attuative per la realizzazione dello SPID.

In mancanza delle suddette verifiche, il Gestore può rilasciare un'identità digitale SPID al massimo di livello 2, limitata esclusivamente al solo utilizzo in ambito nazionale.

È responsabilità dei Gestori adottare le misure tecniche ed organizzative necessarie per limitare le dette identità al livello 2 di SPID e ad un utilizzo in ambito nazionale.

Il Dirigente Area Qualificazione
Regolazione, Identità e Portafoglio
digitale
Chiara Basile

Chiara Basile



Figura 1 – Tessera del codice fiscale



Figura 2 – Certificato dell'Agenzia delle Entrate



Figura 3 – Attestazione consolare